

STATUTO

Articolo 1

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss C.C., l'Associazione denominata "Intergruppo Melanoma Italiano", "Italian Melanoma Intergroup", di seguito indicata I.M.I.

Articolo 2

L'Associazione ha sede legale in Genova, attualmente in Via Goffredo Mameli 3/1. La sede potrà essere trasferita nel comune con delibera del Consiglio Direttivo e fuori dal comune con delibera dell'Assemblea.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie e/o organizzative in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 3

L'I.M.I. non ha finalità di lucro né diretto né indiretto e svolgerà la propria attività nel campo della ricerca scientifica e/o sanitaria in campo oncologico: ha lo scopo di contribuire all'approfondimento epidemiologico, preventivo, biologico, diagnostico, clinico, terapeutico e sperimentale delle problematiche attinenti il melanoma.

A tal fine si propone:

- di promuovere la consapevolezza della rilevanza del problema sociale presso l'opinione pubblica e le Autorità Sanitarie con particolare attenzione al ruolo medico di base nell'attività preventiva;
- di promuovere il collegamento e la cooperazione tra i rappresentanti di discipline diverse;
- di organizzare e coordinare studi multicentrici e multidisciplinari;
- di organizzare e gestire l'attività informativa e di formazione di operatori e volontari

Articolo 4

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, la proroga può essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

Articolo 5

Fanno parte dell'Associazione gli Enti e le persone fisiche indicati come promotori nell'atto costitutivo, ovvero ammessi successivamente, ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

La partecipazione all'Associazione degli Enti Pubblici resta in ogni caso subordinata al perfezionamento dei procedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Articolo 6

Le persone fisiche e gli Enti partecipanti all'Associazione sono tenute a versare all'Associazione la quota associativa annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.


Gli Enti Pubblici e Privati partecipanti all'Associazione possono essere tenuti a versare all'Associazione medesima i contributi che saranno concordati per mezzo di apposite convenzioni, le quali dovranno venir approvate dal Consiglio Direttivo.

Gli associati persone fisiche devono essere in possesso di laurea e/o diploma in materie attinenti l'oggetto sociale ed essere presentati, per mezzo di lettera, da un socio.

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei Soci;



- b) il Consiglio Direttivo e il suo Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori

Articolo 8

Spetta all'Assemblea dei Soci:

- a) l'approvazione di modificazioni e/o integrazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto;
 - b) lo scioglimento dell'Associazione;
 - c) l'approvazione del bilancio consuntivo;
 - d) la nomina del Consiglio Direttivo;
 - e) la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
 - f) la nomina del Presidente del mandato successivo;
 - g) la nomina di eventuali Presidenti onorari.
 - h) l'ammissione e l'esclusione degli associati, ai sensi del successivo art. 17;
 - i) deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea è composta dagli iscritti all'Associazione che alla data della convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.

I nuovi soci avranno diritto al voto a partire dall'anno solare successivo a quello dell'ammissione.

In Assemblea ogni socio, sia esso ente o persona fisica, ha diritto ad un voto. È ammessa la delega ad altro associato in forma scritta senza limitazioni di numero ad eccezione delle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo per le quali ogni Associato non può ricevere più di due deleghe.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità della partecipazione dell'associato alla vita associativa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso spedito per posta almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione e con altri mezzi che dimostrino l'avvenuta ricezione della comunicazione e con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo (anche fuori dalla sede sociale purché in Italia). L'avviso di convocazione può prevedere una seconda convocazione. La seconda convocazione può tenersi trascorsa almeno un'ora dalla prima. La richiesta di convocazione può essere formulata da tanti associati che rappresentino almeno un decimo degli iscritti ai sensi dell'Art. 20 cc.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Articolo 9

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di 2/3 degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti anche per le delibere riguardanti le modifiche statuarie: le delibere sono prese a maggioranza dei presenti; ad eccezione delle delibere riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali occorre ai sensi di legge il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto. Per le delibere aventi oggetto le modifiche Statuarie, scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, è necessaria la verbalizzazione da parte di un Notaio.

Articolo 10

L'amministrazione dell'Associazione con tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione intesi a conseguire le finalità dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, è eletto dall'Assemblea ed è costituito da un Presidente, un Presidente uscente, un Presidente del mandato successivo, 6 Consiglieri, possibilmente rappresentativi di ogni specialità, in numero totale di 9 membri che rimangono in carica tre anni. Possono candidarsi a comporre il Consiglio Direttivo solo i soci in regola con il pagamento della quota

associativa.

Tra i 6 Consiglieri eletti verranno scelti Segretario e, se ritenuto opportuno, Tesoriere. Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri e le funzioni che non siano espressamente riservate dalla legge, o dall'atto costitutivo ad altri Organi. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri tutte o parte delle proprie attribuzioni, specificando in quest'ultimo caso i limiti della delega.

La rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione spetta al Presidente in carica. Spettano pure a quegli altri consiglieri ai quali fossero stati delegati poteri dal Consiglio ai sensi del periodo precedente, nei limiti dei poteri così delegati.

Articolo 11

In caso di temporanea indisponibilità del Presidente il Segretario ne assume le funzioni.

Il Presidente, con l'assenso del Consiglio, potrà parzialmente delegare i propri poteri di firma al Segretario e/o al Tesoriere.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo si riserva di nominare Commissioni Scientifiche con potere consultivo nell'ambito della finalità istituzionali.

Articolo 13

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche al di fuori della sede sociale previa convocazione scritta del Presidente spedita almeno 7 giorni prima.

Articolo 14

Il Comitato Scientifico è diretto da un coordinatore, e composto da esperti nominati dal Consiglio Direttivo, tra persone di particolare esperienza scientifico professionale nelle Specialità sotto elencate, su indicazione degli associati di ciascuna Specialità presente nella compagine sociale (Chirurgia, Dermatologia, Anatomia Patologica, Ricerca di base ed Oncologia). Il Comitato Scientifico ha il compito di formulare proposte ed iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e di esprimere pareri su questioni portate alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Comitato Scientifico dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono nominabili per più mandati.

Articolo 15

La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da due membri, iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, eletti dall'Assemblea degli Associati, anche fuori dal proprio seno, ogni 3 anni.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea, previa comunicazione al Consiglio Direttivo, con la relazione sul conto consuntivo, con mandato fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di carica.

Articolo 16

A tutti i membri dell'Associazione non spetta alcun tipo di emolumento per l'attività svolta, essendo l'apporto degli associati basato sul volontariato. Le spese sostenute dai membri nell'ambito delle attività dell'Associazione saranno rimborsate solo se autorizzate dal Consiglio Direttivo o da chi altri all'uopo incaricato dall'Assemblea Generale o previsto nel regolamento, e dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Articolo 17

L'ammissione di nuovi soci dell'Associazione è decisa a maggioranza dell'Assemblea.

L'Assemblea decide a maggioranza anche l'esclusione di associati per grave reiterato

inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- fatti, situazioni o attività che portano il Socio in contrasto con i fini di cui all'art. 3 del presente Statuto, o che rechino pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione.

Sono comunque considerati esclusi i soci che non hanno versato la quota associativa per un periodo ininterrotto superiore a tre anni.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i presenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

Gli associati possono, in ogni momento, recedere dalla Associazione ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 24 del Codice Civile.

Articolo 18

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Assemblea approva il bilancio consuntivo possibilmente entro la fine dell'esercizio successivo a quello di riferimento del bilancio. Il bilancio d'esercizio deve essere depositato presso la sede, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, onde gli associati possano prenderne visione.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale dell'Associazione debbono essere ratificati dal Consiglio Direttivo, salvo non siano stati contratti in forza di deleghe già conferite.

Articolo 19

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) contributi degli aderenti, di privati, dello Stato o di Istituzioni pubbliche, di organismi internazionali;
- b) donazioni, lasciti testamentari;
- c) rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) ogni altro tipo di entrate riconosciute dalla legge.

Articolo 20

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Articolo 21

I verbali delle delibere dell'Assemblea dei Soci, e del Consiglio Direttivo saranno trascritti in uno o più libri regolarmente tenuti.

Articolo 22

Fatte salve le norme di legge e le previsioni del presente statuto, il Consiglio Direttivo può approvare uno o più regolamenti, nei quali siano più analiticamente precisate le modalità operative dell'Associazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti si rinvia agli articoli 14 e seguenti del Codice.

Articolo 23


Qualunque controversia, relativa a diritti disponibili, dovesse insorgere tra gli associati e/o tra gli associati e l'Associazione con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo statuto o di eventuali accordi stipulati dall'Associazione o dagli associati, verrà rimessa ad un arbitro unico, nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Genova, su richiesta della parte più diligente e previo tentativo di componimento amichevole.

L'arbitro giudicherà secondo equità, senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio in arbitrato irrituale.

Per ratificazione - Genova, 20 febbraio 2014

Paolo Aveirolo

[Handwritten signature]



[Faint blue stamp]

Genova. - 4 MARZO 2014

REGISTRATO
Ufficio delle Entrate

Genova 2
4-3-2014
2388 Serie AT
168,00=

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

